



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 320 - Reg. Gen. 915

del 15-12-2020

ORIGINALE

Oggetto: Validazione dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020

Il Responsabile del Settore Tecnico

Visto il decreto Sindacale n. 2 del 30/10/2020, di nomina del P.Ed. Palolo Migheli in qualità di Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Barumini;

Premesso che, per effetto della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite.

Considerato che:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti".

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR).

Che l'art. 6 della citata Delibera n.443/2019 disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- il Gestore che predispose annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- l'Ente Territorialmente Competente (ETC) che verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dalla validazione;
- l'Arera che approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Considerato che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 dell' 11/11/2020 con la quale si individua l'Ufficio Tecnico Comunale come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all'Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020.

Considerato che:

- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020;
- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 31 maggio 2020 dall'art.107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la Legge 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione

del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n.296 che dispone: "*gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Considerato che a norma dell'art.6 della delibera n.443/2019 la procedura di approvazione del PEF prevede i seguenti adempimenti:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva.

Dato atto che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Precisato che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani è gestito in forma associata dall'Unione Comuni Marmilla e che l'appaltatore del servizio è la ditta COSIR - ECONORD;

Verificato che:

- in data 24.05.2020, con nota acquisita al protocollo al n. 2407/2020, l'Unione Comuni Marmilla ha comunicato il prospetto delle spese per il comune di Barumini per l'anno 2020 e le variazioni rispetto all'anno 2019;
- in data 31/10/2020, con protocollo interno in arrivo n. 4341, l'Unione Comuni Marmilla ha provveduto alla trasmissione dei seguenti documenti: il Pef ricevuto della ditta Cosir-Econord in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana e ambientale, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile; il Pef con le ripartizioni dei costi comunicati dalla ditta a totale carico dei comuni in base alla percentuale definita dal quadro economico del progetto pluriennale;

- con nota prot. 6401 del 15/12/2020, il Responsabile del Servizio Finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla trasmissione del piano economico finanziario, approvato con determinazione n.60 del 15.12.2020, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

Preso atto che, successivamente alla ricezione si è proceduto alla verifica dei dati comunicati nel piano economico finanziario predisposto dai Gestori, in particolare:

- la coerenza degli elementi di costo efficienti realmente sostenuti nell'anno 2018 riportati nel piano economico finanziario rispetto ai dati contabili;
- la documentazione contabile specificata in relazione;
- i costi efficienti realmente sostenuti nell'anno 2017, per la verifica della componente a conguaglio;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;
- il Piano economico finanziario approvato nell'anno 2018 con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2018, per la verifica della Componente a Conguaglio.

Considerato che i dati ricevuti da parte dei Gestori, a seguito di un'accurata verifica, sono ritenuti completi, coerenti e congrui con la documentazione contabile.

Atteso che alla data odierna, l'Ente Territorialmente Competente possiede i dati e le informazioni per poter procedere all'elaborazione del piano economico finanziario secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) allegato alla delibera ARERA 443/2019.

DETERMINA

- di ritenere i dati comunicati dai gestori completi, coerenti e congrui con i dati comunicati nel Piano Economico Finanziario e la documentazione contabile;
- di validare i dati e le informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2020 secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) allegato alla delibera ARERA 443/2019;
- di sottoporre al Consiglio Comunale, quale organo competente secondo la vigente normativa in conformità al MTR di cui all'allegato alla delibera ARERA 443/2019, la presente determinazione, unitamente ai documenti trasmessi dai gestori per l'approvazione del Piano Economico Finanziario 2020.

**Il Responsabile del Settore Tecnico
(P.E. Paolo Migheli)**

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata.

Barumini,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Enrica Olla)**